

la sottoscrizione dell' "atto quadro" e la esecuzione dei negozi giuridici

(prof. D'Ercole);

il rilascio di pareri di congruità del prezzo offerto dall'acquirente (prof. Carbonetti)

Per la tutela dei creditori del concordato occorre ponderare, quindi non tanto la fondatezza di quanto assunto nella richiesta di rinvio a giudizio - compito questo estraneo sia al commissario giudiziale sia all'attuale sede -, quanto l'esistenza del danno procurato agli stessi creditori.

A ciò è pienamente legittimato il commissario giudiziale, sia quale organo di vigilanza e di sorveglianza dell'esecuzione del concordato, sia per la sua attività istituzionale che gli consente di esaminare e di valutare singoli atti e la loro rispondenza agli interessi dei creditori.

Si rende opportuno, quindi, rivisitare le varie fasi del concordato per individuare in quali di queste abbiano potuto incidere fatti sopra elencati, ma soprattutto se e quale danno abbiano potuto determinare

IL CONCORDATO

A seguito della presentazione del ricorso ex art 160 .f. il Tribunale, dopo il parere favorevole del P.M., con decreto 18/22 luglio 1991 ha dichiarato aperta la procedura di concordato, ha fissato la data per l'adunanza dei creditori, ha fissato il termine per il deposito delle somme necessarie per l'intera procedura ed ha nominato il commissario giudiziale.